GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 113 — 12 maggio 1880

PARTE UFFICIALE

Il N. **5406** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 novembre 1875 che approva i capitolati pei lavori del genio militare da eseguirsi nel territorio di ciascuna Direzione dell'arma;

Visto l'altro R. decreto 22 febbraio 1880 che ha approvato il capitolato tipo per la Direzione del genio militare in Piacenza;

Ritenuto che l'esperienza ha dimostrate necessarie alcune varianti a talune delle condizioni generali dei capitolati oradetti, onde precisarne maggiormente la portata, ed evitare, per quanto possibile, contestazioni colle imprese accollatarie dei lavori di che trattasi;

Vista la deliberazione del Comitato d'artiglieria e genio (Sezione genio), in data 4 gennaio 1880, n. 522, intorno al progetto delle modificazioni da introdursi alle condizioni generali dei capitolati tipi pei lavori del genio militare;

Visto il parere favorevole in riguardo emesso dal Consiglio di Stato (Sezione finanze), in sua adunanza del 23 gennaio u. s.;

Ritenuto che è stato adempiuto alle prescrizioni e raccomandazioni in tale parere contenute;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono approvate le qui annesse condizioni generali dei capitolati tipi pei lavori di conto del genio militare, d'ordine Nostro firmate dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, da sostituirsi a quelle già approvate col R. decreto 10 novembre 1875, riprodotte nell'altro 22 febbraio 1880, e depositate, in originale, presso l'Archivio di Stato, e, per copia conforme, presso la Corte dei conti del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1880.

UMBERTO.

BONELLI.

Visto — *Il Guardasigilli*
T. VILLA.

CONDIZIONI GENERALI.

CAPO I.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Art. 1. — *Modo d'appalto.*

Le opere e le provviste d'ogni specie verranno appaltate nelle forme indicate negli avvisi d'asta in base alla legge 22 aprile 1869, n. 5026, ed al regolamento approvato con R. decreto del 4 settembre 1870, per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la Contabilità generale.

Art. 2. — *Condizioni di ammissibilità all'asta.*

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a concorrere alle aggiudicazioni, dovranno produrre:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Un attestato di persona dell'arte, avente la data non anteriore di *due* mesi, il quale valga ad assicurare che l'aspirante ha dato prova di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private, e sia confermato da un direttore del genio militare.

Coloro i quali si fanno ad offrire per delegazione di persona da nominarsi, oltre ad essere considerati, rispetto agli accennati documenti, come offerenti per proprio conto, dovranno presentare in un piego suggellato sia l'attestato di moralità, sia quello di idoneità della persona della quale sono mandatari.

Quando il concorrente all'asta non possa provare la propria abilità ed idoneità nel modo ora detto, l'Amministrazione militare l'ammetterà all'incanto, sempre quando egli presenti in sua vece una persona che riunisca le suespresse condizioni, a cui egli si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori, e la quale dichiari di assumersi tale còmpito, per mezzo di apposita sottomissione in carta bollata.

L'attestato di moralità è però sempre indispensabile sia per l'aspirante, sia per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

Non sono ammesse a concorrere all'asta le persone che nell'eseguire altre imprese si siano rese colpevoli di negligenza o di mala fede, tanto verso il Governo quanto verso i privati.

Art. 3. — *Deposito d'asta.*

Per guarentigia degli effetti d'asta, fino a che il deliberamento non sia tradotto in formale contratto, ciascuno dei concorrenti all'asta dovrà depositare nei modi, nelle forme e nei luoghi stabiliti dagli avvisi d'asta, la somma indicata negli avvisi stessi, che sarà fissata secondo le circostanze tra il decimo ed il ventesimo dell'importo dei lavori in appalto.

Il deposito potrà farsi in numerario ovvero in rendita al portatore del Debito Pubblico al valore di Borsa del giorno precedente a quello del deposito.

Art. 4. — *Offerte all'asta.*

Allorquando un concorrente all'asta vengavi ammesso, presenterà le proprie offerte di ribasso nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento della Contabilità generale sopra citato, secondo il metodo d'incanto che verrà stabilito seguirsi nell'avviso d'asta.

Il ribasso dovrà estendersi senza distinzione a tutti i lavori, sia a corpo che a misura, non che alle diarie di operai e provviste prevedute dal contratto.

Le offerte che non contenessero esplicitamente la precisa indicazione del ribasso, ovvero quelle contenenti qualche speciale condizione, saranno nulle.

Art. 5. — *Cauzione provvisoria.*

Terminati gl'incanti, si restituiranno i depositi fatti dai concorrenti, salvo quello del deliberatario, che sarà ritenuto dall'Amministrazione per essere all'atto della stipulazione del contratto convertito in cauzione definitiva da passarsi alla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Art. 6. — *Stipulazione del contratto e cauzione definitiva.*

Allorquando siano compiuti tutti gli esperimenti d'asta, e sia perciò proclamato il deliberamento definitivo, l'aggiudicatario dello eseguimento delle opere d'arte e delle provviste dovrà presentarsi alla Commissione degl'incanti nel termine perentorio di cinque giorni per la stipulazione del contratto. Nel caso d'inadempimento in tempo utile di questa prescrizione, l'aggiudicatario non sarà ritenuto in grado di stipulare il contratto, per cui l'Amministrazione potrà procedere senz'altro ad un nuovo incanto a rischio e pericolo del medesimo, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sulla somma che l'aggiudicatario decaduto avrà depositata per sicurezza dell'asta, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che il deposito stesso non risultasse sufficiente.

Al momento della stipulazione dovrà prestarsi la cauzione definitiva nel modo e nella misura stabiliti nell'avviso d'asta; tale cauzione non potrà altrimenti essere fatta che come venne indicato all'art. 3 per il deposito d'asta.

La cauzione, da specificarsi nelle condizioni speciali per ogni appalto, deve essere stabilita a seconda della qualità ed importanza dei contratti, a norma dell'articolo 64 del regolamento di Contabilità generale dello Stato, purchè però detta cauzione non sia minore del 10 per cento del valore delle spese in appalto.

Il contratto è reso esecutivo nell'interesse dell'Amministrazione militare soltanto dopo che sia definitivamente approvato dal Ministero della Guerra, a senso dell'art. 113 del precitato regolamento generale di Contabilità.

Art. 7. — *Domicilio dell'appaltatore.*

Per gli effetti di cui all'articolo 19 del Codice civile, l'appaltatore deve nel contratto fare elezione di domicilio legale nella città o luogo ove si eseguiscono i lavori, d'onde non potrà assentarsi senza speciale permesso del capo d'ufficio del genio locale, e senza lasciare un rappresentante beneviso all'Amministrazione che legalmente lo rappresenti in ogni circostanza.

Qualora nel corso dell'impresa il rappresentante cessi di essere, per qualsivoglia causa, beneviso all'Amministrazione militare, il Ministero della Guerra avrà facoltà di rimuoverlo da tale ufficio, senza doverne addurre le ragioni e tanto meno dovere accordare per ciò indennità di sorta ad esso od all'appaltatore.

Il domicilio dell'appaltatore e dei suoi legali rappresentanti sarà eletto presso un ufficio pubblico od una determinata persona o Ditta.

Tutte le intimazioni, gli assegnamenti di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto sulle istanze della Amministrazione potranno essere fatte alla persona dell'appaltatore, od a quella che lo rappresenti nella condotta dei lavori, o al domicilio eletto, ed in mancanza potranno essere consegnate al sindaco del luogo del domicilio eletto, o a chi ne fa le veci.

Le citazioni ed altri atti giudiziali saranno notificati per usciere, tutte le altre intimazioni potranno eseguirsi col mezzo degli agenti dell'Amministrazione militare.

Art. 8. — *Divieto dei subappalti.*

È vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare tutta od in parte l'opera assunta senza il consenso e la formale approvazione del Ministero della Guerra.

È pur vietata, a termini dell'art. 9 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo, qualunque cessione di crediti dell'appaltatore verso l'Amministrazione militare senza il consenso della medesima.

Art. 9. — *Documenti spettanti all'appaltatore.*

Dopo l'approvazione del contratto, la Direzione del genio consegnerà all'appaltatore, quando ne faccia richiesta, una copia del contratto e dei documenti ad esso allegati, cioè dei capitolati e dei disegni, piani e profili delle opere da eseguirsi a corpo, e che per legge facciano parte integrale del contratto. Negli altri casi, e specialmente quando l'appalto si riferisce ad opere militari di difesa, i disegni potranno comunicarsi all'appaltatore se la Direzione lo crederà opportuno.

Art. 10. — *Spese a carico dell'appaltatore.*

Sono a carico dell'appaltatore le spese tutte del contratto, quelle di stampa, bollo e registro relative all'asta, della copia del contratto e dei documenti e disegni che gli fossero consegnati, a termine dell'articolo precedente.

La liquidazione di queste spese sarà fatta in base alle tariffe vigenti ed approvata dal capo della Direzione presso cui fu stipulato il contratto.

Qualunque sia il numero dei soci nell'impresa, l'Amministrazione, tanto nell'atto di deliberamento, quanto nel contratto definitivo, e durante l'esecuzione dei lavori, riconosce un solo appaltatore per tutti gli atti e le operazioni di ogni sorta dipendenti dal contratto e che lo riguardano.

CAPO II.

ESECUZIONE DEI LAVORI.

Art. 11. — *Notificazione per l'incominciamento dei lavori. Tempo utile per la loro ultimazione.*

Approvato a termini di legge il contratto, od anche soltanto dopo il deliberamento, quando in vista dell'urgenza il Ministero della Guerra abbia autorizzato l'incominciamento immediato dei lavori, il direttore dei medesimi notificherà per iscritto all'appaltatore il giorno nel quale gliene verrà fatta la consegna, a senso dell'art. 338 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, mediante apposito processo verbale che dovrà firmare.

Per i lavori però di ordinaria manutenzione eseguiti in base a tariffe speciali, non occorre che sia compilato il verbale di consegna.

Tutti i lavori cui si riferisce il contratto dovranno essere eseguiti nel termine che sarà fissato nelle condizioni speciali d'ogni impresa, a decorrere dalla data del verbale precitato intendendosi incluse tutte le interruzioni che potessero venire ordinate dal direttore dei lavori per causa di malaria o di ordinaria intemperie della stagione.

Quando venga concesso all'impresa un aumento di tempo a quello prefisso per l'ultimazione dell'opera, sia per un dato lavoro preveduto dal contratto, sia per altro da eseguirsi sul quinto in più del medesimo, s'intende che tale aumento di tempo dovrà unicamente riguardare il lavoro per cui venne concesso, con quelli che assolutamente ne dipendono, dovendo tutti gli altri del con-

tratto esser compiuti nel tempo primitivamente fissato nelle condizioni speciali d'appalto.

Per il tempo maggiore impiegato nei lavori, oltre di quello stabilito, l'appaltatore dovrà sottostare alla penale pecuniaria che verrà fissata nelle condizioni speciali d'ogni impresa.

Il pagamento di detta penale si farà mediante ritenzione sul prezzo del lavoro.

Tutte le sospensioni e le riprese dei lavori, non che le cause che vi diedero luogo, dovranno essere constatate per mezzo di appositi verbali. La durata delle sospensioni dei lavori motivate da cause straordinarie climatologiche o da fatti dipendenti unicamente dall'Amministrazione militare, non sarà compresa nel tempo utile per il compimento delle opere; avvertendo che nei relativi verbali si dovrà sempre richiamare la condizione contrattuale che viene ad essere modificata, e si dovrà precisare la nuova scadenza del tempo utile contrattuale.

L'Amministrazione militare si riserba piena facoltà di valersi delle opere eseguite per l'uso cui sono destinate non appena lo giudicherà opportuno. Prima di giovarsi di tale facoltà essa però farà eseguire il collaudo tecnico dei lavori stessi, e ne darà atto all'impresa mediante apposito processo verbale, salvo poi a procedere, a suo tempo, alla prescritta collaudazione definitiva, per quanto riguarda la relativa contabilità.

Art. 12. — *Obbligo dell'appaltatore di eseguire gli ordini che riceve.*

Nell'esecuzione del contratto l'appaltatore è obbligato di osservare esattamente gli ordini del direttore dei lavori nei limiti del contratto stesso, qualunque sia il capitolo del bilancio su cui s'imputerà la spesa, ed il modo speciale, secondo il quale l'Amministrazione decidesse doversi provvedere al pagamento dei lavori e somministranze fatte.

Quando l'appaltatore riceve dalla Direzione dei lavori un ordine che, a suo credere, eccedesse gli obblighi stipulati, egli deve presentare, prima di dar luogo alla sua esecuzione, e mai più tardi di 24 ore, decorribili dalla data dell'ordine, la sua protesta motivata per iscritto.

Qualora non ostante la fatta protesta la Direzione rinnovi l'ordine emesso, l'appaltatore dovrà ottemperarvi, rimanendo bensì in diritto di far valere le ragioni che tuttavia credesse avere presso il Ministero della Guerra, ed ove non siano ammesse, in via giudiziaria.

Non producendo le sue osservazioni e riserve entro i cinque giorni successivi a quello in cui gli pervenne l'ordine, egli decade da questo diritto accordatogli, e rimane inoltre responsabile, per quanto lo riguarda, delle variazioni che ne risultassero al contratto stipulato.

Art. 13. — *Disciplina del personale dipendente dall'appaltatore.*

L'appaltatore sarà obbligato di osservare e fare osservare dai suoi agenti ed operai le disposizioni del direttore dei lavori, e quei regolamenti e quelle prescrizioni che, pel caso di riunione di numerose squadre di operai, potranno promuoversi dal direttore stesso dalle competenti autorità.

Art. 14. — *Facoltà di licenziare gli agenti ed operai dell'appaltatore.*

Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento od il licenziamento degli agenti ed operai dell'appaltatore per indisciplinatezza, inabilità o mala fede, senza obbligo di specificarne le ragioni.

In ogni caso l'appaltatore sarà responsabile dei danni occasionati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonchè da ogni mala fede o frode nella somministrazione e nello impiego dei materiali.

Art. 15. — *Costruzione di officine, tettoie e simili nel sito dei lavori.*

Le officine, magazzini, tettoie e baracche per ricovero degli operai o dei materiali, ove occorrano, le fosse da calce e simili, saranno sempre costrutte a spese dell'appaltatore; non potrà tuttavia costruirle sul sito dei lavori se non col permesso in iscritto della Direzione dei lavori, e sotto l'osservanza delle condizioni che dalla Direzione stessa gli saranno imposte.

Art. 16. — *Oneri diversi dell'appaltatore.*

Salvo le eccezioni che fossero espresse nelle condizioni particolari, saranno a carico dell'appaltatore:

a) Le spese di dogana, pedaggi, gabelle, tasse municipali, diritti di transito, di sosta, dazi e simili, qualunque fossero le variazioni che venissero arrecate alle rispettive tariffe;

b) Le spese per mano d'opera, somministranza d'utensili e strumenti ed altre, occorrenti per il tracciamento, per le verificazioni, esplorazioni e misurazione di tutti i lavori, non esclusi quelli ad economia, sia durante la loro esecuzione, sia all'atto della collaudazione;

c) Le spese per occupazioni temporanee pei depositi od estrazioni di materiali;

d) Le indennità che fossero dovute ai terzi per sua incuria e le riparazioni ai guasti che per sua negligenza fossero stati arrecati alle attinenze dei lavori;

e) Le spese per formare gli steccati e provvedere all'illuminazione durante la notte nelle vicinanze del lavoro, ove occorra, coll'obbligo altresì di uniformarsi ai regolamenti di sicurezza pubblica, di pulizia e di edilità, e di procurarsi all'uopo gli occorrenti permessi;

f) Le spese per rimuovere al termine del contratto tutti gli attrezzi occorsi per la costruzione, turare i buchi dei ponti provvisionali, colmare i fossatelli e le fosse della calcina, sgombrare le macerie ed i calcinacci dal sito del lavoro, dovendo fare *sito netto* dovunque. Non potrà però senza autorizzazione del direttore dei lavori distruggere o rimuovere i capi saldi o fare sparire le tracce delle operazioni che avranno servito a determinare gli allineamenti, i profili, e generalmente la posizione, la forma e le dimensioni delle opere.

Art. 17. — *Responsabilità dell'appaltatore circa le disgrazie.*

L'appaltatore è esclusivamente e direttamente responsabile dei sinistri accidenti che nell'esecuzione dei lavori succedessero a pregiudizio di qualsiasi individuo addetto o no al lavoro, intendendo l'Amministrazione militare di rimanere estranea a qualsivoglia pratica al riguardo.

Si potrà nelle condizioni speciali d'ogni impresa stabilire una ritenuta dell'uno per cento sulle somme dovute all'appaltatore per assicurare, sotto la vigilanza dell'Amministrazione, soccorsi agli operai colpiti da ferite o malattie in causa accertata dei lavori, alle loro vedove e ai loro figli, e per provvedere alle spese di servizio medico. Ultimati i lavori, la parte non impiegata di questa ritenuta spetterà all'appaltatore.

Art. 18. — *Materiali provvisti, qualità, accettazione ed impiego.*

Col prezzo portato in contratto l'appaltatore ha l'obbligo di somministrare e trasportare sul sito del lavoro od in altro sito della piazza i materiali ed oggetti vari che potranno essergli indicati, di accatastarli o disporli nel modo più conveniente per la loro misurazione e conservazione.

Tutti i materiali che l'appaltatore provvederà avranno il peso e le dimensioni prescritte, soddisferanno a tutte le condizioni relative alla loro provvista; saranno della migliore qualità usata

comunemente nella piazza, e potranno mettersi in opera solamente dopo essere stati accettati dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori potrà rifiutare in qualunque tempo e per qualsivoglia causa i materiali che fossero deperiti dopo l'accettazione e l'introduzione in cantiere.

Nel caso che dal direttore dei lavori si tollerasse una eccedenza nelle dimensioni o nel peso dei materiali provvisti, l'appaltatore non avrà diritto ad aumento di prezzo, dovendo in tal caso i materiali stessi essere contabilizzati come se fossero conformi al contratto.

Per lo contrario qualora si ammettesse qualche mancanza di peso o di dimensione in essi, non compresa nei limiti di tolleranza di cui all'articolo 26, i prezzi convenuti in contratto si ridurranno in proporzione delle diminuite dimensioni.

Art. 19. — *Penalità per l'appaltatore in causa di ritardo nella esportazione dei materiali rifiutati.*

Quando la rimozione dei materiali od oggetti rifiutati venisse ritardata oltre il tempo stabilito dalla Direzione dei lavori, l'appaltatore sarà soggetto alla multa di lire dieci per ogni giorno di ritardo, da ritenersi sui mandati di pagamento senza obbligo di costituzione in mora, nè di preventivo avviso o giudiziale diffidamento; e ciò oltre al risarcimento per parte dell'appaltatore stesso dei danni che ne derivassero all'Amministrazione militare.

Art. 20. — *Obblighi dell'appaltatore circa i materiali di demolizioni.*

L'appaltatore non potrà appropriarsi alcun materiale proveniente da scavi, demolizioni, disfacimenti o simili, salvo che venga altrimenti disposto per espressa condizione del contratto d'appalto. Egli non potrà mai disporne che in seguito ed in conformità di appositi ordini del direttore dei lavori, sotto pena, in caso di contravvenzione, di pagare il valore del materiale indebitamente appropriatosi e di sottostare inoltre al risarcimento di ogni danno che potesse derivare all'interesse dello Stato da tale contravvenzione.

I materiali utilizzati provenienti da escavazioni o demolizioni, a seconda della loro natura e degli ordini che venissero emessi, dovranno essere scalcinati, puliti, trasportati e regolarmente depositati nel modo e nei siti che dal direttore dei lavori s'indicheranno, in qualunque locale ad uso militare della piazza, nel limite della distanza che verrà fissata nelle condizioni speciali d'ogni impresa; quelli inutilizzabili saranno dall'appaltatore fatti trasportare ai pubblici scarichi o dove piacesse al direttore dei lavori di additare, purchè in ogni caso il luogo indicato trovisi a distanza non maggiore dei pubblici scarichi più vicini, e non sia diversamente indicato nelle condizioni particolari, rimanendo sempre a carico dell'appaltatore la relativa spesa.

Art. 21. — *Rimozione e ricovero degli oggetti infissi ed affissi.*

Nel caso di demolizione di fabbriche, o di parte di fabbriche, lo appaltatore farà a proprie spese rimuovere e ricoverare in luoghi da destinarsi nella piazza dal direttore dei lavori, nel limite della distanza che verrà fissata nelle condizioni speciali d'ogni impresa, tutti gli oggetti infissi ed affissi compresi nella fabbrica o parte di essa che si demolisce, che possono essere danneggiati, accatastandoli regolarmente; tali oggetti, s'intende, rimangono di proprietà dell'Amministrazione militare.

Art. 22. — *Materiali usati che si cedono all'appaltatore.*

Per gli oggetti e materiali provenienti da scavi, demolizioni o rimozioni che l'Amministrazione militare cederà all'appaltatore, resta fissato che i prezzi portati in tariffa siano invariabili, cioè non soggetti a ribasso d'appalto.

La contabilizzazione di tali oggetti si farà deducendone il loro importo dall'ammontare del conto finale a favore dell'appaltatore per lavori da esso eseguiti, o provviste fatte, sempre quando non venga prescritto al medesimo di versarlo direttamente nella cassa della Direzione del genio, od in altra pubblica, nel quale caso prima della chiusura del conto finale dovrà comprovare il fatto versamento nei modi e termini all'uopo prescritti.

Art. 23. — *Lavori a misura.*

Tutti i lavori che verranno ordinati all'appaltatore s'intendono per ciascuno, nella loro unità di misura, dati a corpo, a totale rischio, pericolo e fortuna dell'appaltatore. I lavori dovranno essere condotti ed eseguiti secondo le migliori regole dell'arte, e come è stabilito nelle rispettive condizioni, o come anche verrà prescritto dalla Direzione dei lavori stessi.

Col prezzo assegnato in tariffa per ogni lavoro si intendono compensate tutte le spese di mano d'opera e provviste necessarie, nel più ampio senso della parola, alla completa sua esecuzione, dovendosi intendere soltanto eccettuate le provviste e le lavorazioni che nelle condizioni particolari si trovano espressamente escluse perchè da farsi dall'Amministrazione militare o da pagarsi a parte.

Nel prezzo assegnato per ogni lavoro sono pur compresi gli oneri per l'appaltatore:

a) Di provvedere e mantenere in buono stato di servizio, a tutti gli artieri che impiegherà per suo conto, gli utensili, strumenti, macchine e tutto quanto è necessario per l'eseguimento dei lavori;

b) Di provvedere e mantenere e dare in opera i ponti provvisionali, i puntelli, gli sbadacchi, le centine ed armature di sostegno;

c) Di estrarre o togliere da sito gli infissi ed affissi, come inferriate, beccatelli, ringhiere, cancelli, chiusure di porte e finestre, arredamenti da caserma e scuderia e simili, che debbano surrogarsi a nuovo, ed a trasportare il tutto nei magazzini della Direzione del genio.

Art. 24. — *Lavori con materiali dell'Amministrazione militare.*

Nello eseguimento dei lavori con materiali nuovi od usati di proprietà della Amministrazione militare, l'appaltatore si atterrà alle stesse prescrizioni, soggiacerà agli stessi oneri ed userà le stesse avvertenze come pei lavori con materiali da esso provveduti.

Nel prezzo assegnato per tali lavori l'appaltatore ha pure gli oneri:

a) Di trasportare i detti materiali dal luogo ove sono depositati fino al sito del lavoro, nel limite che verrà fissato nelle condizioni speciali per ogni impresa, ed a riportare nello stesso limite di distanza quelli che fossero sopravanzati all'eseguimento d'un lavoro;

b) Di provvedere, secondo che sarà giudicato dal direttore dei lavori, alle riparazioni ed alla rinnovazione di tali materiali che nel trasporto, nella lavoratura o posizione in opera venissero guasti o danneggiati per negligenza od inabilità dell'impresa.

Art. 25. — *Lavori ad economia.*

L'appaltatore dovrà provvedere tutti gli operai, veicoli e materiali che gli verranno richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nelle opere ad economia che potranno occorrere durante l'impresa.

Mercè dei prezzi delle giornate assegnati in tariffa, l'appaltatore dovrà provvedere e mantenere in buono stato di servizio gli utensili, strumenti, scale e veicoli a mano, palchi di servizio ed attrezzi che potranno occorrere agli operai ad economia, secondo

il genere di lavoro a cui sono impiegati, e l'Amministrazione militare avrà inoltre diritto di valersi dei ponti provvisionali esistenti, salvo le eccezioni che fossero indicate nelle condizioni speciali d'ogni impresa.

Art. 26. — *Tolleranza nelle dimensioni e peso delle provviste fatte o lavori eseguiti dall'appaltatore.*

Quando le dimensioni ed il peso di un oggetto o lavoro sono fissati fra due limiti, spetta al direttore dei lavori il determinare quale debba essere il peso o le dimensioni entro detti limiti.

Le dimensioni ed i pesi determinati, sia in modo assoluto, sia accompagnati da un circa, negli articoli della tariffa o nelle relative condizioni, ovvero fissati dall'Ufficio del genio, a senso dell'alinea precedente, e relativi ad oggetti o lavori che si trovano nel comune commercio corrispondenti alle condizioni suddette, saranno obbligatori per l'appaltatore, colle seguenti tolleranze:

DIMENSIONI.

				Metri
Metalli e lavori relativi	$\frac{1}{10}$ della dimensione, per dimensioni non maggiori di			0,01
	millimetri 1	»	»	0,02
	» 2	»	»	0,05
	» 3	»	»	0,10
	» 4	»	»	0,25
	» 5	»	»	0,50
	» 7	»	oltre	0,50
altri materiali e lavori relativi	$\frac{1}{10}$ della dimensione, per dimensioni non maggiori di			0,03
	millimetri 4	»	»	0,05
	» 6	»	»	0,15
	» 8	»	»	0,30
	» 10	»	»	0,50
	» 15	»	»	1,00
	» 20	»	»	6,00
	» 30	»	»	10,00
	» 40	»	oltre	10,00

PESI.

materiali e lavori qualsisiano	$\frac{1}{10}$ del peso per i pesi minori di	. . . .	grammi	50
	grammi 5	» »	»	500
	» 10	» »	»	1
	» 50	» »	»	5
	» 100	» eguali o superiori a	»	10

Non sarà accordata alcuna tolleranza all'appaltatore per le somministranze e lavori per i quali sia stato fatto un tracciamento, o dato un disegno o campione.

Art. 27. — *Difetto di costruzioni.*

L'appaltatore è obbligato a demolire e ricostruire debitamente, a proprie spese, le opere eseguite in modo non conforme alle regole d'arte, alle prescrizioni del contratto, agli ordini ed alle istruzioni date a voce od in iscritto dalla Direzione dei lavori a lui medesimo od ai suoi rappresentanti; qualora poi tali opere fossero già state registrate in contabilità, ne verranno cancellate, dovendo le medesime essere considerate come non eseguite e non essere quindi pagate, od in alcun modo compensate.

Art. 28. — *Divieto all'appaltatore di eccedere o variare qualsivoglia condizione del contratto.*

Non può l'appaltatore per motivi di sorta eccedere la somma contrattuale, o variare la qualità e misura dei materiali, nè discostarsi minimamente nell'esecuzione delle opere dalle prescrizioni del capitolato, senza aver ricevuto l'ordine per iscritto dall'Ufficio del genio.

Art. 29. — *Varianti agli articoli del contratto.*

L'Amministrazione militare si riserva espressamente la facoltà di variare nel corso dei lavori l'importo totale del prezzo d'appalto di 1\|5 in più od in meno, senza che perciò possa spettare all'appaltatore indennizzo di sorta, dovendo il metodo di valutazione dei lavori rimanere inalterato; per modo che resta stabilito che l'Amministraziene militare avrà diritto di ordinare, occorrendo, fino all'importo di 6\|5 dell'ammontare contrattuale, mentre l'appaltatore non avrà diritto che ad eseguire per l'importo di 4\|5 dello ammontare medesimo, anche nel caso in cui oltre di questi 4\|5 rimangono dei lavori da eseguirsi.

Qualora l'aumento dei lavori eccedesse il quinto del prezzo di appalto, l'appaltatore che ne abbia intrapresa l'esecuzione senza opposizione e reclamo in iscritto, da farsi nel termine utile di 24 ore stabilito dall'art. 12 delle presenti condizioni per valersi della facoltà accordata dall'art. 344 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, non potrà reclamare alcuna indennità per le maggiori opere o provviste, le quali si considereranno assunte da esso alle condizioni del contratto d'appalto.

Art. 30. — *Valutazione dei lavori.*

Tutte le opere e somministrazioni saranno valutate secondo le indicazioni espresse in contratto per ciascun articolo di lavoro e di somministrazione, e secondo i sistemi di misura indicati al capo quinto di queste condizioni generali.

Le mercedi, i noli, i materiali e gli oggetti rinvenibili in commercio, che non sono contemplati in contratto, saranno valutati *ad estimo*, assegnandovi i prezzi correnti del paese.

I lavori e le opere non contemplati nel contratto saranno valutati *ad economia* o *ad estimo*.

Per i lavori ad economia si valuteranno le giornate degli operai, i materiali, ed altro, somministrato dall'appaltatore, in base ai prezzi elementari della tariffa, ed in mancanza, in base a quelli correnti in commercio.

Per i lavori ad estimo, la valutazione verrà fatta ragguagliandone il prezzo a quelli stipulati per opere analoghe, ed ove ciò non possa farsi, esso verrà dedotto da speciali ed accurate analisi basate sui prezzi correnti in commercio.

L'appaltatore però non potrà mai eseguire alcun lavoro, nè fare alcuna somministrazione, la quale non sia preveduta nel contratto, se prima non ne riceva l'ordine in iscritto dal direttore dei lavori, rimanendo a suo carico la demolizione del lavoro ed il ritiro delle provviste fatte in trasgressione di quest'obbligo.

CAPO III.

PAGAMENTI ALL'APPALTATORE.

Art. 31. — *Acconti.*

Di mano in mano che sarà accertata, nelle forme volute dai regolamenti, la qualità e quantità delle provviste effettuate e dei lavori eseguiti, saranno corrisposti all'appaltatore dei pagamenti in conto del prezzo dei lavori eseguiti, ritenendo un decimo dell'ammontare dei lavori stessi.

Nelle condizioni speciali d'ogni impresa, quando trattisi di grandi opere, potrà stabilirsi che all'importo dei lavori eseguiti si aggiunga quello dei materiali provvisti fino alla concorrenza della metà del loro valore, secondo i prezzi del contratto, e per una somma che, nel complesso dei vari acconti, non dovrà eccedere i due terzi della cauzione. Tali materiali resteranno però sempre a rischio e pericolo dell'appaltatore.

Questi non avrà diritto che gli vengano corrisposti acconti se l'ammontare dei nove decimi del lavoro eseguito, dedotti i ribassi d'asta, non eccede la somma che verrà determinata nelle condizioni speciali d'ogni impresa, ad eccezione dell'ultimo che potrà essere minore.

Le somme ritenute negli acconti varranno a maggiore garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dall'appaltatore, al quale verranno pagate coll'ultima rata di appalto.

L'Amministrazione militare ha su queste somme gli stessi diritti che sulla cauzione.

Art. 32. — *Conto finale.*

Tosto estesa la minuta del conto finale, sarà l'appaltatore invitato presso l'Ufficio del genio per assicurarsi dell'esattezza del conto stesso. Qualora l'appaltatore non abbia nulla da osservare, apporrà alla minuta del conto la sua firma, la quale equivarrà alla dichiarazione che, col pagamento dovutogli, giusta il conto medesimo, egli vien soddisfatto di ogni suo credito relativo all'appalto, e non potrà in seguito presentare alcun reclamo, salvo che per domandare la correzione di quegli errori materiali che fossero dappoi riconosciuti nel conto stesso.

L'appaltatore qualora si rifiutasse di sottoscrivere la minuta del conto, e le osservazioni da esso addotte non fossero dall'Ufficio del genio ravvisate ammissibili, dovrà dichiarare specificatamente i motivi che lo trattengono dal firmare entro 10 giorni successivi a quello in cui si ricusò di sottoscrivere. Decorso questo tempo si darà corso al conto finale senza che l'appaltatore possa avere il diritto di fare più oltre valere le osservazioni, dichiarazioni e riserve per le quali non sottoscrisse la minuta del conto finale.

Ove poi i motivi addotti dall'appaltatore nel termine sopraindicato non venissero riconosciuti ragionevoli dall'Amministrazione militare, questa avrà la facoltà di dare parimenti corso al conto finale, come venne compilato, salvo i diritti delle parti.

Art. 33. — *Pagamento a saldo e svincolo della cauzione.*

Dopo la collaudazione definitiva delle opere e provviste appaltate, che sarà fatta entro il termine di mesi sei a decorrere dal giorno in cui l'appaltatore avrà firmato il conto finale del lavoro, sarà provveduto al pagamento del saldo dei lavori, e quindi verrà svincolato il deposito fatto a cauzione del contratto.

Per i lavori di manutenzione triennale, detta cauzione totale prestata sarà restituita all'appaltatore, dopo di ogni annuale collaudazione definitiva, e dopo il pagamento del relativo conto finale, la quota proporzionale allo importo del conto stesso.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 34. — *Variazioni in commercio dei prezzi contrattuali.*

L'appaltatore non avrà mai alcun diritto a compenso per qualsisia titolo o pretesto di errori, anche materiali, sui prezzi fissati nel contratto stesso e ne' suoi alligati, qualunque siano le variazioni che possano succedere nei prezzi medesimi in comune commercio durante l'impresa.

Art. 35. — *Penalità contro l'appaltatore negligente.*

Qualora l'appaltatore non adempia alle condizioni del contratto, oppure si renda colpevole di frode, di negligenza o di contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, la Direzione del genio, dopo un'intimazione fatta senza effetto, a senso dell'art. 7 delle presenti condizioni, avrà diritto, secondo che crederà del suo interesse:

1° A differire gli incumbenti che spettano alla Direzione pel pagamento degli acconti fino a regolare adempimento, per parte dell'appaltatore, de' suoi doveri;

2° Ad ordinare l'esecuzione dei lavori per conto ed a spesa dell'appaltatore, senza obbligo di preventivo avviso, di costituzione in mora e giudiziale diffidamento, valendosi anche della cauzione per far fronte alle spese occorrenti, o per risarcirsi di queste e dei danni derivati dagli inadempimenti degli obblighi da esso stipulati;

3° A rescindere il contratto pagando all'appaltatore i lavori eseguiti regolarmente.

In ogni caso l'Amministrazione militare si varrà di ogni altra azione concessiuta dalla legge contro l'appaltatore qualora la cauzione non risultasse sufficiente, onde l'Amministrazione militare sia risarcita dei danni derivanti dalla inesecuzione del contratto o dalla inesatta esecuzione del medesimo, per cui sia stata obbligata di procedere al compimento dei lavori per via di Amministrazione nominata d'ufficio, ad economia o per via di altro contratto che l'Amministrazione militare si riserba la facoltà di stipulare, sia esperimentando i pubblici incanti, come anche a mezzo di licitazione o di trattativa privata.

Art. 36. — *Scioglimento del contratto.*

L'Amministrazione militare può valersi della facoltà che accorda la legge sui lavori pubblici a senso dell'articolo 345, e risolvere in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento dei lavori eseguiti ed accettati e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, i quali fossero stati regolarmente ricevuti dalla Direzione del genio prima della partecipazione dello scioglimento del contratto, corrispondendo inoltre all'appaltatore per le opere non eseguite il ventesimo dell'ammontare delle medesime fino alla concorrenza di 4|5 della somma contrattuale.

Alla somma risultante dalla valutazione delle opere, eseguite e non eseguite, si applicherà il ribasso d'asta, talchè l'indennità del ventesimo concesso dal detto articolo di legge rimanga come lo importo dei lavori depurato dal ribasso pattuito.

Verificandosi la risoluzione del contratto, nel modo specificato nei commi precedenti, l'appaltatore dovrà sgombrare i magazzini ed i cantieri per porli a disposizione dell'Amministrazione militare nel modo che è indicato nell'articolo 16, capoverso *f*).

Art. 37. — *Controversie coll'appaltatore.*

Le contestazioni che nell'esecuzione di un contratto insorgessero tra l'appaltatore ed il direttore dei lavori, cui spetta curarne direttamente l'esatta esecuzione, verranno decise dal superiore immediato; e nel caso che questi sia contrario all'appaltatore, il predetto direttore redigerà un processo verbale delle circostanze contestate notificandolo all'appaltatore, il quale nel termine di 24 ore deve firmarlo od altrimenti presentare le sue osservazioni.

Queste osservazioni ed il processo verbale sono trasmessi al direttore del genio, il quale emette sulla controversia la sua decisione.

Quando dessa sia sfavorevole all'appaltatore, questi può presentare una memoria al comandante territoriale del genio, e quando anche il parere di quest'ultimo gli fosse sfavorevole, dietro sua domanda, la memoria stessa verrà dall'ora detto comandante trasmessa al Ministero della Guerra, unitamente agli atti che potessero occorrere, e ad una esposizione della vertenza e delle sue fasi, colle conclusioni che al riguardo il comandante stesso crederà di formulare. A seguito di ciò il Ministero emetterà le sue determinazioni in linea amministrativa, valendosi, ove lo creda, della facoltà di cui all'articolo 35.

Art. 38. — *Osservanza delle leggi e dei regolamenti.*

Oltre agli obblighi ed ai vincoli che a senso del presente capitolato l'aggiudicatario dei lavori e delle provviste si assume, rimarranno però sempre integri a favore dell'Amministrazione militare i diritti che le competono ai termini del Codice civile, relativamente alla garanzia per la solidità delle opere, come pure quegli altri diritti che le occorresse di esercitare, a sensi di altre leggi e di regolamenti sulle opere pubbliche, non che di quelle sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e Contabilità generale. L'appaltatore dovrà infine assoggettarsi interamente alle discipline regolamentari vigenti per il servizio, la contabilità e la collaudazione dei lavori del genio militare.

CAPO V.

COMPUTO E MISURA DELLE GIORNATE, NOLI, MATERIALI E LAVORI.

Art. 39. — *Metodi di misura.*

Tutte le opere e somministrazioni saranno determinate con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate nei seguenti articoli di questo capo V.

Art. 40. — *Generalità sulle misure.*

Nel computo delle giornate e noli, e nella misura dei materiali o lavori si terrà conto, sia nei fattori, come nei prodotti, di sole due cifre decimali, colle seguenti eccezioni:

a) Nella misura di oggetti o lavori ai quali nella tariffa sia assegnato un prezzo eguale o superiore a lire 100, si terrà conto nei fattori di sole due cifre decimali, ma nel prodotto si computerà anche la terza cifra;

b) Nella misura di oggetti o lavori ai quali nella tariffa sia assegnato un prezzo eguale o minore di lire 0 10, si terrà conto nei fattori d'una sola cifra decimale, e nei prodotti si trascureranno affatto le frazioni.

Quando in due o più articoli la misura è rappresentata dagli stessi fattori, si terrà conto per tutti del numero di cifre competente al prezzo maggiore.

Si stabilisce che la cifra ultima, di cui devesi tener conto, dovrà aumentarsi di una unità quando sia susseguita da una cifra uguale o superiore a 5, e dovrà restare inalterata quando questa sia inferiore a 5.

Per gli oggetti somministrati in sacchi, barili od altri recipienti, nel valutarne il peso si diffalcherà quello del recipiente che dovrà restituirsi all'appaltatore.

Tutte le misure lineari e di capacità, ed i pesi che per la valutazione delle opere l'appaltatore è obbligato a somministrare a senso dell'art. 16 delle condizioni generali, dovranno essere accettate e verificate dal direttore dei lavori.

Art. 41. — *Giornate di operai lavoranti e delle bestie, veicoli e galleggianti coi rispettivi conducenti.*

Le giornate di lavoro degli operai saranno di dieci ore effettive, non compreso il tempo dei riposi.

Sarà ugualmente valutato come giornata:

a) Il lavoro durante 7 ore nell'acqua, nelle fogne, nel fondo dei pozzi, nei bottini e nei forni;

b) Il lavoro durante 8 ore di notte;

c) Il lavoro durante 5 ore di notte nell'acqua, nelle fogne, nel fondo dei pozzi, nei bottini e nei forni.

Si considera lavoro in acqua quando gli uomini lavorino realmente nell'acqua e questa abbia la profondità maggiore di 20 centimetri.

Le giornate di lavoro per le bestie, e per i veicoli e galleggianti, quando vi siano pur compresi per i due ultimi gli animali per il traino ed i conducenti, saranno di dieci ore per il lavoro diurno e di otto per il notturno.

Le frazioni di giornata si valutano a ore e mezze ore, corrispondenti a decimi, ventesimi, ottavi, ecc., di giornata; le frazioni minori di mezz'ora saranno trascurate se non giungono a quindici minuti; se eguali o superiori si computeranno come mezz'ora.

Le giornate o frazioni si computano per il solo tempo che gli operai, le bestie od i veicoli rimangono a disposizione della Direzione del genio.

Nei lavori di notte od in siti oscuri è compreso l'obbligo della illuminazione.

Art. 42. — *Giornate di veicoli, galleggianti, macchine, utensili e materiali diversi.*

Le giornate per il nolo dei veicoli o galleggianti (esclusi gli animali per il traino ed i conducenti) o delle macchine, utensili e materiali diversi, saranno di ventiquattro ore; e le frazioni si computeranno di dodici in dodici ore, considerando la mezza giornata incominciata come compiuta. Le giornate si computano dal momento della consegna fino al giorno successivo a quello in cui fu dato l'ordine di ritirarle.

Art. 43. — *Tubi di cotto e colonne di franclini.*

I tubi di cotto, da valutarsi a metro lineare, saranno misurati tanto in provvista come in opera, senza tener conto delle parti di compenetrazione.

Nella valutazione dei tubi, tanto a numero, come a misura, quando non sia altrimenti previsto nei relativi articoli, si computeranno i gomiti come un mezzo tubo in aumento, le braghe semplici come un tubo doppio, le braghe doppie come un tubo triplo, e le vaschette o secchie si computeranno come i tubi ai quali si adattano.

Le colonne di franclino, da valutarsi a metro lineare, saranno misurate insieme alle relative basi, capitelli e dado (*volgarmente cuffia*) per l'imbocco del fumo.

Art. 44. — *Pietre.*

I ciottoli, la ghiaia, la ghiaietta e simili si misureranno in cumuli regolari, ovvero con casse paralellepipede.

Il pietrame da costruzioni si misurerà a volumi in cumuli regolari, fatti con cura, in modo che gl'interstizi fra le pietre siano i più ristretti possibili.

La misura cubica delle pietre conce si farà sul volume del minimo paralellepipedo rettangolare circoscritto, salvo che si tratti di pezzi lavorati solo in parte, ed in parte digrossati, nel qual caso si moltiplica l'area della massima sezione rettangola trasversale, circoscritta alla parte lavorata, per la totale lunghezza del pezzo.

Le lastre di pietra regolari e le ardesie, sia in provvista che date in opera, saranno misurate sul minimo rettangolo circoscritto alle medesime; nelle lastre forate non sarà dedotto il vano del foro, ma anzi si valuterà a parte il relativo chiusino.

Quando le lastre di pietra e le ardesie vengano impiegate per formazione di pavimenti o copertura di tetti, si misureranno secondo le norme stabilite per tali opere agli articoli relativi.

Art. 45. — *Lavoratura di pietre.*

La misura superficiale delle lavorature di pietre, compresi marmi, si farà sulla effettiva superficie geometrica lavorata, comunque sagomata.

Art. 46. — *Calci, cementi, malte e componenti relativi.*

La calce in pasta, l'arena, le malte e simili, da valutarsi a metro cubo, saranno misurate entro apposite casse paralellepipede in cui le suddette materie verranno ben stivate. Per le piccole quantità si potrà tollerare che la misura si faccia colle secchie o colle carriole che servono per il loro trasporto.

Il calcestruzzo in provvista o dato in opera nell'acqua, a profondità maggiore di metri 0,50, verrà misurato prima dell'impiego entro casse; se posto in opera all'asciutto o nell'acqua, a profondità eguale o minore di metri 0,50 sarà misurato in opera. I massi di calcestruzzo per gittate saranno misurati nel loro volume effettivo senza dedurre i vani o scanalature che si lasciano per facilitare la manovra del loro collocamento in opera.

Art. 47. — *Legnami.*

Le assicelle, tavole, tavoloni, panconi e simili, si misureranno moltiplicandone la loro larghezza media per la lunghezza minima, cioè come se le teste fossero tagliate a squadro.

Il volume dei fusti, travi, travicelli e simili, si misurerà moltiplicando l'area della sezione trasversale retta, presa a metà della lunghezza di ogni pezzo, per la sua lunghezza minima, cioè come se le teste fossero tagliate a squadro, non tenendo conto nelle

travi digrossate delle parti mancanti negli spigoli per le smussature ivi tollerate.

I due metodi di misurazione avanti indicati servono per i legnami in semplice provvista; ma se i medesimi dovessero venire impiegati dallo stesso appaltatore che li somministra per formarne assiti od armature, la misura dei medesimi si farà a lavoro finito nel modo indicato per gli assiti e le armature.

Art. 48. — *Assiti.*

Nella misura degli assiti o della sola loro costruzione, si valuterà la superficie effettiva dei medesimi senza tener conto della compenetrazione di legname fra di loro, ma bensì di quella entro i muri o entro armature di legname di sostegno.

Negli assiti non saranno diffalcati i vani inferiori ad 1/10 di metro quadrato.

Art. 49. — *Armature di travi, travicelli e fusti.*

La misura delle armature di travi, travicelli e fusti, e della loro formazione, si farà sul volume del legname in opera, moltiplicando la maggior lunghezza vista d'ogni pezzo per l'area della sezione trasversale retta, presa a metà della lunghezza del pezzo, trascurando gli accavallamenti o compenetrazioni dei legnami fra di loro, computando per altro tutte quelle maggiori di metri 0,40, non che le parti intestate nelle pareti.

Art. 50. — *Correnti, correntini e simili dati in opera.*

I correnti, correntini e simili si misurano a metro lineare senza valutare gli accavallamenti o compenetrazioni dei pezzi fra di loro. Analogamente si farà per i travicelli in opera da valutarsi a metro lineare, e ciò nei vari casi tanto per la provvista del legname, come per la sua mettitura in opera.

Art. 51. — *Pali da palificata.*

La misura dei pali si farà prima di metterli in opera, come si è detto per i fusti. Il piantamento si misurerà, in egual modo, dopo eseguito, sulla parte che risulterà realmente confitta.

Art. 52. — *Segamento e piallatura di legnami.*

Il segamento sarà misurato sulla superficie di una delle due facce risultanti dal taglio della sega.

La piallatura si misura sulla superficie effettivamente piallata sviluppando le modanature quando vi siano.

Art. 53. — *Metalli.*

La pesatura degli oggetti di metallo si farà secondo le norme seguenti:

a) I chiodi, le viti ed il piombo occorrenti per mettere in opera oggetti di ferro e ferraccio saranno pesati unitamente agli oggetti stessi, e considerati come appartenenti al medesimo articolo cui l'oggetto appartiene;

b) Nei ferramenti rifucinati si peseranno solamente le parti rifucinate, desumendone al caso il peso con quei metodi che ogni volta indicherà il direttore dei lavori, e che all'uopo potranno essere solo approssimativi;

c) Gli oggetti di rame, bronzo ed ottone saranno pesati unitamente ai chiodi ed alle viti che occorrono per metterli in opera, i quali saranno considerati come appartenenti allo stesso articolo cui l'oggetto appartiene. Gli oggetti di rame stagnati saranno pesati dopo la stagnatura considerando questa come rame;

d) I ferramenti uniti agli oggetti di rame, bronzo ed ottone saranno pesati con questi semprechè il loro peso non sia superiore al quinto del peso totale d'ogni oggetto; in caso contrario si scomporranno per pesarli separatamente, e non potendosi se ne dedurrà il peso per approssimazione, valutandoli poi secondo l'articolo che loro compete;

e) Negli oggetti di latta, da valutarsi a peso, i fili di ferro racchiusi nelle orlature o bordi saranno pesati insieme all'oggetto di latta.

Art. 54. — *Reti di filo di ferro.*

Le reti di filo di ferro saranno misurate geometricamente, o pesate, comprendendovi in ogni caso il relativo telaio.

Art. 55. — *Docce e grondaie.*

Le docce o tubi e le grondaie o canali saranno misurate sulla lunghezza del loro maggior sviluppo.

Art. 56. — *Demolizioni.*

Nella misura delle demolizioni di opere si seguiranno, per quanto sieno applicabili, le regole che verranno indicate per la misura delle opere stesse nella loro costruzione.

Nella misura di demolizione di muri a sezione fissa, come per apertura ed allargamento di porte e finestre, ed altri simili vani, quando non sia provvisto da speciali articoli, e la superficie della parte demolita non superi i quattro metri quadrati, le varie caselle saranno moltiplicate pel coefficiente 3/2; quando la demolizione a sezione fissa sia eseguita per formazione di scanalature o di fori della dimensione di metri quadrati 0,04 a 0,02 (limiti compresi), le caselle saranno moltiplicate per il coefficiente 2.

Nei casi però in cui si tratti di riaprire vani stati otturati, e che rinvengonsi muniti di spalle e relativo arco o piattabanda, si corrisponderà il solo prezzo della demolizione ordinaria.

Art. 57. — *Scavi.*

La misura degli scavi si farà sul vano prodotto dallo scavo quando essi siano eseguiti all'asciutto o vengano considerati come tali; negli scavi subacquei invece la misura si farà sulle materie scavate, o disposte in cumuli regolari o con casse, o con quel-l'altro metodo egualmente regolare che venisse prescritto nelle condizioni speciali d'ogni impresa.

Art. 58. — *Trasporti.*

I trasporti da valutarsi in dipendenza della distanza si computeranno a ricambi, a chilometri ed a viaggi.

Per *ricambio* s'intende il percorso orizzontale od in discesa con pendenza non maggiore di $\frac{1}{12}$ per una lunghezza di 30 metri, ovvero la salita d'una altezza verticale di metri 1,67.

La determinazione del numero dei ricambi si farà separatamente in ciascun tronco parziale di sterro e rinterro, le cui distanze obbligatorie siano espresse da una media. E si avrà da $\frac{1}{30}$ della proiezione orizzontale della linea che unisce i loro centri di gravità passando per i punti obbligati, diminuita di quelle tratte alle quali sovraincombessero salite o discese maggiori di $\frac{1}{12}$ ed aumentata di 18 volte l'altezza verticale di queste salite, e 12 volte quella delle dette discese, più 6 volte l'altezza verticale delle altre salite che vi fossero non maggiori di $\frac{1}{12}$; avvertendo che per le discese sia veramente necessario il trasporto dei materiali, e non si possa farne il puro gettito, nel qual caso non se ne terrebbe conto.

Ciò espresso in caratteri algebrici si compendia così:

$$N = \frac{1}{30}\,(L - L' - L'' + 18\,H' + 12\,H'' + 6\,H)$$

in cui siano

N il numero dei ricambi,

L la lunghezza della proiezione orizzontale della linea che unisce i punti obbligati dal centro di gravità dello sterro a quello del rinterro, dei rispettivi tronchi nei quali è d'uopo distinguere le distanze medie.

L' la lunghezza di quelle parti o tratte di L a cui sovraincombessero salite maggiori di $\frac{1}{12}$,

L'' la lunghezza di quelle parti o tratte di L che corrispondessero a discese maggiori di $\frac{2}{12}$,

H' la somma delle altezze verticali delle salite maggiori di $\frac{1}{12}$,

H'' la somma delle altezze verticali delle discese maggiori di $\frac{1}{12}$,

H la somma delle altezze verticali delle salite non maggiori di $\frac{1}{12}$.

Nel trasporto per terra di materie provenienti da scavi subacquei i ricambi si computeranno dal pelo dell'acqua (determinato come nei relativi articoli per lo scavo) per le altezze verticali, e dal punto dove esso bagna la sponda più vicina allo scarico per le distanze orizzontali, non tenendo conto del trasporto delle materie dal luogo di scavo fino al suddetto punto della sponda.

Nei trasporti per acqua la distanza chilometrica si misura dal centro di figura dello scavo a quella dello scarico, senza tenere conto del maggior percorso che facesse il galleggiante per le manovre necessarie al versamento delle materie.

I viaggi saranno valutati a numero, non tenendo conto della gita di ritorno col carro vuoto.

Nei viaggi od in quegli altri trasporti che l'appaltatore è obbligato di eseguire a suo carico, a senso degli oneri portati dal capitolato, quando si superi il limite di distanze fissato nelle relative condizioni, il percorso eccedente sarà computato a ricambi, nel modo sopra indicato, in ragione di un terzo di ricambio per ogni quadrupede, moltiplicando in conseguenza le relative caselle pel coefficiente conveniente.

Il volume dei materiali trasportati si misurerà nel modo indicato per la misura degli scavi.

Art. 59. — *Rinterri.*

Il volume del rinterro sarà valutato sul volume delle terre o materiali scavati per formarlo; quando per qualsivoglia circostanza non si possa valutare il volume nel modo suddetto, la misura si farà sul rinterro stesso dopo eseguita la pigiatura e la regolarizzazione.

Art. 60. — *Agguagliamenti, rivestimenti e seminagioni.*

La misura degli agguagliamenti, rivestimenti e seminagioni si farà a lavoro finito sulla superficie effettivamente spianata od agguagliata, rivestita o seminata.

Art. 61. — *Muri.*

I muri laterizi si distinguono in grossi, mezzani, sottili e con materiali messi di costa.

Si dicono grossi quelli il cui spessore è maggiore della lunghezza di un mattone, mezzani quelli di grossezza eguale alla lunghezza di un mattone, sottili quelli di grossezza eguale alla larghezza di un mattone, e di costa quelli di grossezza eguale o minore dello spessore di un mattone.

I muri grossi si misurano a metro cubo, gli altri a metro quadrato.

I muri di pietrame, di tufo e di ciottoli saranno sempre misurati a metro cubo qualunque sia il loro spessore.

Nei muri misti di pietrame, o tufo, o ciottoli e mattoni, quando sia prescritto di pagare a parte i due generi di muratura, quella di pietrame, di tufo, o ciottoli, sarà misurata a metro cubo, e quella laterizia sarà misurata, secondo la sua grossezza, a metro quadrato od a metro cubo; quando però le parti laterizie non si possano facilmente classificare fra i vari generi di muri consimili avanti previsti, o richiedano perciò più caselle, si misureranno interamente a metro cubo. Il direttore dei lavori stabilirà nei vari casi il metodo da seguirsi.

Nella misura cubica dei muri non si dedurranno i vani inferiori a mezzo metro cubo, e nella misura superficiale quelli inferiori al metro quadrato. Tale deduzione sarà fatta sulla luce verticale minima del vano moltiplicata poi ancora per lo spessore nella misura a volume.

Le canne da camino, da latrine e simili, e le scanalature lasciate nei muri, anche per imposte di vôlte, quando la loro sezione trasversale retta non sia superiore a mezzo metro quadrato, non saranno dedotte, ma in compenso tali canne o scanalature saranno arricciate, od anche semplicemente rinzaffate, secondo che sarà prescritto.

Gli archi, piattabande, sordini e simili, contenuti nello spessore di un muro, e costruiti contemporaneamente con esso, quando non abbiano nel loro intradosso una corda superiore a due metri, saranno considerati come muro e misurati con esso, distinguendo, ove ne sia il caso e venga prescritto dalle relative condizioni, la parte laterizia da quella in pietrame. Se invece la corda dell'arco sia superiore a due metri, ovvero gli archi o piattabande siano costrutti in un muro preesistente, saranno misurati a parte come archi o vôlte.

Quando per conteggiare un arco costrutto in un muro si debba fare la deduzione della parte di muro occupato dall'arco, si stabilisce che il volume del muro debba farsi eguale a quello dell'arco, quand'anche i metodi adottati per la misurazione dessero volumi diversi.

Art. 62. — *Vôlte ed archi.*

Le vôlte, gli archi e le piattabande in laterizi si distinguono in grosse, mezzane, sottili e di piatto, dette anche *volterrane* o vôlte in foglio. Si dicono vôlte grosse quelle che in chiave hanno una grossezza maggiore della lunghezza di un mattone, mezzane quelle la cui grossezza in chiave è uguale alla lunghezza di un mattone, sottili quelle la cui grossezza in chiave è uguale alla larghezza di un mattone, e vôlte di piatto quelle i cui laterizi, per tutta l'ampiezza della vôlta o per una parte soltanto sono disposti colla loro minor dimensione secondo la grossezza della vôlta; queste ultime possono essere ad uno o più strati, ovvero come suol dirsi ad uno o più fogli.

Le vôlte laterizie grosse si misurano a metro cubo, le altre vôlte laterizie si misurano a metro quadrato.

Le vôlte in pietrame, in pietra concia, in tufo o cementizie si misurano sempre a metro cubo qualunque sia la loro grossezza.

Nella misura a volume delle vôlte non si dedurranno i vani inferiori a mezzo metro cubo, e nella misura a superficie non si dedurranno i vani inferiori al metro quadrato.

La misura cubica delle vôlte si farà moltiplicando la loro superficie intermedia, quella cioè concentrica all'intradosso e che passa per la metà della grossezza in chiave, per lo spessore medio della vôlta.

La misura a superficie delle vôlte si farà sul loro intradosso.

La superficie d'intradosso degli archi e vôlte e quindi anche le superficie intermedie di cui sopra, saranno nei vari casi valutate coi metodi seguenti:

Vôlte a botte, archi e piattabande — Si moltiplica lo sviluppo curvilineo, normale alla generatrice, per la lunghezza di questa ultima;

Vôlte a padiglione. — Le vôlte a padiglione a tutta monta aventi per base un quadrato, un rombo, od un poligono regolare inscritto in un circolo, si misurano moltiplicando il perimetro della base per la monta.

Per le altre vôlte a padiglione si misurerà la superficie delle varie unghie cilindriche separatamente nel seguente modo:

La superficie di un'unghia cilindrica a tutta monta si otterrà moltiplicando il lato dell'unghia per la monta;

La superficie di un'unghia cilindrica a monta depressa si otterrà moltiplicando la metà del lato dell'unghia per la somma dei quadrati della monta e dell'apotema della proiezione orizzontale dell'unghia, e dividendo per l'apotema stessa.

Ciò dà luogo alle seguenti formule:

Per le unghie a tutta monta $s = b \times f$

Per le unghie a monta depressa $s = \frac{b}{a\,2} (a^2 + f^2)$

In cui siano s la superficie dell'unghia, b il lato, a la proiezione orizzontale dell'arco normale alle generatrici passante per il vertice dell'unghia, f la monta.

Vôlte a crociera. — Si prendono gli $\frac{8}{7}$ dell'area coperta.

Lunette. — Si prendono i $\frac{4}{7}$ del prodotto della corda dell'arco per la lunghezza della lunetta.

Vôlte a vela. — La superficie delle vôlte a vela a tutta monta su pianta rettangolare si ottiene moltiplicando la semicirconferenza avente per diametro la diagonale della base, per il semiperimetro della base diminuito della lunghezza diagonale: il che in formola algebrica si esprime così:

$$S = \frac{\pi D}{2} (a + b - D),$$

in cui sia s la superficie della vôlta, a e b i lati della base, D la diagonale; se la base fosse quadrata si avrebbe $a = b$, $D = a\sqrt{2}$, e quindi $s = 1{,}3013\ a^2$.

Per le volte a base rettangolare ed a monta depressa si otterrà la superficie moltiplicando la media degli sviluppi d'uno degli archi d'imposta e dell'arco alla chiave ad esso parallelo per la media degli sviluppi dell'altro arco d'imposta e dell'arco alla chiave ad esso parallelo.

Vôlte a conca. — La parte di mezzo si misura come una vôlta a botte e le due estreme come una volta a padiglione; il che nel caso di vôlta a tutta monta dà luogo alla formola $s = \frac{3}{7} a^2 + \frac{11}{7} ab$, in cui s sia la superficie della vôlta, a il lato minore e b il lato maggiore.

Vôlte a cupola. — Si avrà la superficie prendendo i $\frac{22}{7}$ della somma dei quadrati del raggio della base e della monta, il che dà luogo alla formola $s = \pi (a^2 + f^2)$, in cui s rappresenta la superficie della volta, a il raggio della base, f la monta.

Per le vôlte non contemplate fra le precedenti si useranno in ogni caso speciale quei metodi geometrici, approssimativi, che saranno scelti dal direttore dei lavori.

I muri di rinfianco delle vôlte ed i timpani saranno misurati come muro ordinario secondo la specie cui appartengono.

Art. 63. — *Soffitti.*

Nei soffitti in piano si misurerà la loro superficie effettiva, non tenendo però conto della zanca, quando vi sia, ma sviluppando le parti che fasciano le travi.

Nei soffitti centinati la misura si farà sul loro intradosso coi metodi indicati per le vôlte.

Art. 64. — *Paramenti laterizi.*

La misura dei paramenti piani e centinati si farà sulla loro effettiva superficie non deducendo i vani minori di un metro quadrato, ma in compenso non si computerà il paramento nelle pareti del vano, quando non si estenda per oltre la lunghezza di un mattone.

I paramenti bugnati saranno misurati come si è detto nel precedente alinea, non tenendo conto della rientranza delle bugne.

I paramenti modanati si misureranno moltiplicando lo sviluppo della sagoma secondo una sezione retta per la lunghezza della modanatura murale più sporgente.

Art. 65. — *Cornicioni e cornici.*

La misura lineare di cornicioni o cornici si farà sul vivo del muro o del fregio, quando esista, aggiungendovi tante volte il doppio dell'aggetto della parte murale quanti sono i risvolti sia salienti che rientranti.

Quando nelle condizioni fosse prescritto di considerare i cornicioni e le cornici come muro, nel fare la misura si valuterà la parte sporgente come un rettangolo di base eguale all'aggetto del cornicione o cornice e d'altezza eguale all'altezza dei medesimi, escluso il fregio e la parte non murale.

I fregi lisci non saranno mai valutati coi cornicioni e le semplici fascie non saranno considerate come cornici, ma bensì come semplice sporgenza di muro, salve le eccezioni che fossero fatte nelle condizioni particolari.

Art. 66. — *Arricciature, rinzaffi, intonachi, rincocciatura e stuccatura.*

La misura dell'arricciatura si farà sulle superficie arricciate, seguendo per le parti curve le norme date per la misura delle vôlte; in ogni caso però non si dedurranno i vani di luce inferiori a quattro metri quadrati, ma in compenso se ne arriccieranno le spalle e gli architravi.

Detti vani saranno tuttavia diffalcati da una parte quando la arricciatura si applichi contemporaneamente sulle due facce dello stesso muro, avvertendo che quando le arricciature sulle due parti fossero di diversa specie si dovrà dedurre quella che non si ripiega nelle pareti del vano.

L'arricciatura bugnata si misura nel modo indicato al precedente alinea senza tener conto della rientranza delle bugne.

L'arricciatura modanata si misurerà moltiplicando lo sviluppo delle modanature secondo una sezione retta per la lunghezza del cornicione o cornice, presa nel modo indicato per la misura lineare dei medesimi.

La misura del rinzaffo e degli intonachi con cementi nazionali si farà come si è detto avanti per l'arricciatura.

La rincocciatura e gl'intonachi di cementi esteri e di asfalto si misureranno come le arricciature, deducendo tutti i vani superiori ad un metro quadrato, non tenendo conto in quelli di asfalto degli accavallamenti nelle congiunzioni o nei ripiegamenti.

La misura della stuccatura a superficie si farà nel modo indicato al precedente alinea per la rincocciatura.

Art. 67. — *Accoltellati, lastricati, ciottolati, impiantiti, battuti marmorei, asfaltici od altri.*

Gli accoltellati, sia per pavimenti, sia per coronamento di muri, i lastricati di pietre, marmi od ardesie per pavimenti, i ciottolati, gl'impiantiti ed i battuti marmorei, asfaltici di cemento od altro, sia per pavimenti come per cappe, saranno misurati sulla loro effettiva superficie, non diffalcando i vani o le superficie occupate da colonne, pilastri, paraste e simili, minori di metri quadrati 0,25.

Nell'eseguire le dette misure si avvertirà:

a) Che negli accoltellati di coronamento dei muri non vuolsi computare la superficie secondo il loro spessore quando anche formi paramento;

b) Che nei lastricati, quando siano nelle lastre intagliati fori o vani, non si debbano diffalcare detti vani ancorchè la loro superficie ecceda il limite di metri quadrati 0,25, ma che anzi debbasi misurarne separatamente il relativo chiusino;

c) Che negli impiantiti eseguiti con materiali comuni ed ordinari (cioè mattoni, pianelle) per tratti saltuari minori di un metro quadrato, le relative caselle debbano moltiplicarsi per il coefficiente 6/45, ma nello stesso mentre non si debba tener conto della demolizione di tratti da riparare, ove occorra.

Art. 68. — *Copertura dei tetti.*

Le coperture di lastre di pietra, di ardesie od abbadini e di tegole di qualunque forma o qualità saranno misurate sulla superficie effettiva ricoperta, compresi i comignoli, le gronde e le converse formate in tegole, tegoloni od ardesia nel caso di tetto intieramente costrutto a nuovo. Non saranno diffalcati i vani dei camini e degli abbaini, ma in compenso non sarà valutata la copertura sui medesimi purchè fatta cogli stessi materiali della rimanente parte del tetto; ed in caso contrario sarà valutata secondo i relativi articoli.

Nella costruzione di tratti parziali di copertura saranno valutati a parte i comignoli e le converse, ed anche le gronde in ardesie speciali nelle coperture di abbadini, ma solo quando non si costruisca la falda per tutta la sua lunghezza dal comignolo alla gronda.

Le impalcature e le piccole armature delle varie coperture saranno misurate nel modo indicato per le coperture, sia unitamente ad esse, sia separatamente, a seconda dei casi.

Le coperture metalliche, da valutarsi a misura superficiale, saranno misurate sia con l'impalcatura o piccola armatura, sia separatamente, a seconda dei casi, sulla superficie effettiva, non tenendo conto dell'accavallamento e ripiegamento dei fogli, nè dei panconcelli che nelle coperture in zinco portano inchiodati i fogli nelle loro unioni laterali.

Art. 69. — *Letti da campo.*

Si misureranno a metro lineare sul capezzale e sul fermapiedi, quando sono di egual lunghezza; o sulla metà del letto da campo quando quelli sono disuguali.

Art. 70. — *Rastrelliere d'armi.*

Le rastrelliere d'armi siano fisse o mobili, semplici o doppie, si misureranno sulla lunghezza dei portacalci.

Art. 71. — *Mangiatoie e rastrelliere a fieno.*

Nelle misure delle mangiatoie e delle rastrelliere a fieno non sarà tenuto conto delle parti incastrate nei muri.

Art. 72. — *Cavalletti portaselle.*

I cavalletti portaselle saranno misurati a metri lineari sulla lunghezza effettiva del cavalletto compiuto, i montanti verranno inoltre valutati a numero separatamente.

Art. 73. — *Chiusure in legno.*

Le chiusure saranno misurate coi loro telai o brachettoni, quando forniti a nuovo con esse, sulla superficie che esse presenteranno chiuse e poste in opera valutata sul minimo rettangolo circoscritto al massimo loro contorno, qualunque ne sia la forma, escludendo però gli aggetti delle cimase o cornici.

I telai di porte e finestre saranno misurati a metro lineare sullo sviluppo del loro perimetro esterno, non comprese le parti sporgenti.

Le porte vetrate saranno misurate come sportelli a vetri nella parte vetrata, e come imposte a formelle nella parte rimanente.

Nella misura delle cancellate fisse si trascurerà la parte incanstrata nei muri.

Art. 74. — *Coloriture.*

L'imbiancamento e la tinteggiatura su pareti piane o curve saranno misurati sulla superficie loro effettiva non deducendo i vani inferiori a 8 metri quadrati, ma in compenso non tenendo conto delle rientranze dei vani nè delle sporgenze di travi, di cornici o fascie.

L'imbiancamento e la tinteggiatura sulle vôlte, soffitti centinati e impalcature a travicelli saranno valutati per 4/3 della loro proiezione orizzontale.

La coloritura ad olio ed a colla sui muri, la marmoreggiatura e la spalmatura di catrame saranno misurate colle regole date per la misura dell'arricciatura.

La coloritura, spalmatura o verniciatura dei legnami o ferramenta, date sopra superficie piane continue o discontinue, saranno misurate sul minimo rettangolo circoscritto, senza tener conto, nei casi qui appresso considerati, nè dello spessore dell'aggetto, nè della sporgenza e sviluppo delle modanature di cornici e simili, quando però l'aggetto di questo non ecceda i 15 centimetri; epperò nella misura delle coloriture date nei seguenti oggetti da tutte le parti, si corrisponderanno tre facce per le persiane, due facce per le imposte, assiti, steccionate, cancellate in legno, grate in legno, grondaie, docce e simili; una faccia per gli sportelli di finestra; tre quarti di faccia per le ringhiere, inferriate e cancelli ornati e per le reti metalliche; mezza faccia per le ringhiere, inferriate e cancelli semplici.

Art. 75. — *Tappezzeria.*

La tappezzeria si misurerà a metro quadrato a lavoro finito, cioè dopo applicata la carta coi relativi fregi, deducendo i vani superiori a 2 metri quadrati, quando la tappezzeria è fatta con carta dell'impresa, e quelli superiori a 4 metri quadrati, quando si tratti della sola sua applicazione. Lo zoccolo a tinta, sia liscio che marmoreggiato, e la cimasa, quando sieno fatti contemporaneamente all'applicazione della carta, saranno misurati e valutati con essa.

Art. 76. — *Lettere o cifre.*

Le lettere o cifre saranno valutate a numero, compresi i segni d'interpunzione, la preparazione del fondo e la riquadratura del campo occupato dalle medesime.

Art. 77. — *Vetri.*

Le lastre di vetro saranno misurate sul minimo rettangolo circoscritto alla parte vista quando date in opera negli sportelli; negli altri casi e quando si tratti di lastroni la misura si farà nello stesso modo dopo di averli tagliati della giusta misura, e prima di metterli in opera.

Roma, addì 28 marzo 1880.

Visto d'ordine di Sua Maestà

BONELLI.

Il Num. **5379** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro,

Vista la tabella dei beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 68 articoli, per il complessivo valore di lire diciassettemila seicentoventiquattro e centesimi novantatre (L. 17,624 93);

Visto l'articolo 13 della legge 22 aprile 1869, n. 4056, e l'art. 52 del regolamento approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852;

Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile all'Erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico, nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore di lire diciassettemila seicentoventiquattro e centesimi novantatre (Lire 17,624 93).

Art. 2. L'alienazione si farà con le norme stabilite dal R. decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1880.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto — *Il Guardasigilli*

T. VILLA.

TABELLA *di immobili non destinati a far parte del Demanio pubblico, da alienarsi in conformità del disposto dall'articolo* 13 *della legge* 22 *aprile* 1870, *numero* 5026.

Articoli N° 68, pel prezzo d'estimo di lire 17,624 93.

N° d'ordine	SITUAZIONE Provincia	SITUAZIONE Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Superficie in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	Prezzo che deve servir di base pella vendita
1	Bologna	Bologna	Terreno in contrada Casalecchio di Reno, sito nella Gola della Lunetta Canonica, distinto in catasto ai numeri di mappa 339 e 342, proveniente dal Demanio pubblico . . . . (Da vendersi alla Società Filatura della canapa in Bologna).	»	3	87	32	387 32
2	Id.	Id.	Porzione di fondo urbano in S. Ruffillo, distinta in catasto nella sezione di S. Giuliano e Chiesa Nuova ai numeri 500 e 502 parte, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Serafino Franchi . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	72 34
3	Cagliari	Maracalagonis	Fondo rustico in regione Desiotto Mois, distinto in catasto al n. 1490 di mappa, frazione D, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Cabras Stefano . . (Da vendersi all'espropriato).	»	80	»	»	47 44
4	Id.	Id.	Fondo urbano, posto nel Vico di via Sinnaj al civico num. 24 e di mappa 4647 e 4649 1/3, frazione O, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pinna Daniele . . . . (Da vendersi a Pinna Daniele).	»	»	»	»	22 17
5	Id.	Id.	Fondo rustico in regione Tramatzas, al n. 2773 di mappa, frazione M, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Piludu Cagoni Francesco Bernardo (Da vendersi agli eredi dell'espropriato).	»	36	»	»	23 45
6	Id.	Id.	Fondi rustici nelle regioni Ria Stagnò e Sirigorgiù, al numero di mappa 861, frazione B, e 1609, frazione E, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pinna Damiano . . . . (Da vendersi agli eredi dell'espropriato).	»	80	»	»	142 75
7	Id.	Id.	Fondo rustico distinto in catasto al n. 1734 di mappa, frazione E, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Sunda Filomena . . . . (Da vendersi a Sanna Giuseppe Luigi e Cheri Angelo).	1	50	»	»	31 36
8	Id.	Burcei	Un fondo urbano ed una vigna, distinti in catasto al n. 2369 di mappa, frazione II, e 1153, frazione D, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Atzeni Francesco . . . . (Da vendersi ad Atzeni Francesco).	»	08	50	»	26 83
9	Id.	Maracalagonis	Fondo rustico in regione Terra Congialis, distinto in catasto al n. 2878 di mappa, frazione K, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Alla Vincenzo . . (Da vendersi all'espropriato).	»	60	»	»	25 03
10	Id.	Settimo San Pietro	Fondo rustico distinto in catasto al numero di mappa 1947, frazione F, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Alla Vincenzo . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	30	»	»	12 52
11	Id.	Maracalagonis	Fondo rustico distinto in catasto al numero di mappa 2680 2/5, fraz. I, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Dejana Stefano . . . . (Da vendersi agli eredi dell'espropriato).	»	22	»	»	10 98
12	Id.	Loceri	Fondi rustici distinti in catasto ai numeri di mappa 775, 777, 795, 796, frazione C, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Lai Antonio . . . . (Da vendersi a Lai Antonio).	1	51	50	»	88 87

N° d'ordine	SITUAZIONE Provincia	SITUAZIONE Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Superficie in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	Prezzo che deve servir di base pella vendita
13	Cagliari	Maracalagonis	Fondo urbano in via Chiesa, al civico n. 11, riportato in catasto al numero di mappa 4741, frazione O, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Angioni Sanna Raffaele . . . . (Da vendersi agli eredi dell'espropriato).	»	»	»	»	20 85
14	Id.	Burcei	Fondi rustici distinti in catasto ai numeri di mappa 268, frazione B, e 2613, frazione A, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Caria Giovanni . (Da vendersi a Caria Giovanni).	7	»	»	»	30 61
15	Id.	Oristano	Fondo rustico in regione Tiria, distinto in catasto al n. 370-I di mappa, frazione M, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Marras Salvatore . . (Da vendersi all'espropriato).	2	20	»	»	57 42
16	Id.	Maracalagonis	Fondo rustico in regione Tramatzus, distinto in catasto al n. 2401 di mappa, frazione P, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Cardia Raimondo (Da vendersi all'erede dell'espropriato).	»	»	20	»	7 65
17	Id.	Id.	Fondo rustico in regione Cuccuru, distinto in catasto al n. 3960 4[7, fraz. M, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Farci David ed altri. . (Da vendersi agli aventi causa che ne fecero domanda il 25 marzo 1879).	1	94	85	»	240 83
18	Id.	Sestino	Fondo rustico distinto in catasto al n. 611 di mappa, frazione B, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Ciccu Pietro . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	65	»	»	22 66
19	Id.	Selargius	Fondo urbano distinto in catasto ai numeri di mappa 10615 1[2 e 10616 1[2, frazione O, regione Strada dritta, civico n. 12, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Miloni Angelo . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	1	50	»	13 65
20	Como	Calbiate	Fondo rustico immediatamente al disotto del ponte di Lecco, fra la strada provinciale ed il fiume Adda, distinto in catasto al numero di mappa 106 parte, proveniente dal Demanio pubblico	»	14	23	»	769 75
21	Cosenza	Serra di Ajello	Fondo rustico denominato Bisceglie, distinto in catasto al numero 304 parte di mappa, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 dagli eredi di Bruno Pasquale	»	30	»	»	96 25
22	Id.	Id.	Fondo rustico denominato Russe, distinto in catasto al numero di mappa 304 parte, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 dagli eredi di Pasquale Bruno	»	34	»	»	146 38
23	Girgenti	Naro	Fondo urbano in via S. Niccolò, distinto in catasto all'articolo 2406, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Saccomando Giacomo . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	71 77
24	Id.	Id.	Fondo urbano posto nel quartiere 1°, distinto in catasto all'articolo 235, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Caniuzzo Carmelo . . . . (Da vendersi ad Aronica Carmela).	»	»	»	»	19 14
25	Id.	Id.	Fondo urbano, distinto in catasto all'art. 31, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Gaglio Nunzia . . . . (Da vendersi a Gaglio Nunzia).	»	»	»	»	23 73
26	Id.	Id.	Fondo urbano distinto in catasto all'articolo 480, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Vella Rosario . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	389 45

N° d'ordine	SITUAZIONE Provincia	SITUAZIONE Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	Superficie in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	Prezzo che deve servir di base pella vendita
27	Girgenti	Naro	Fondo urbano in via Ferracane, distinto in catasto all'articolo 473, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Bona Gaspare e Gallo Concetta . . . . (Da vendersi agli espropriati).	»	»	»	»	33 60
28	Id.	Id.	Fondo urbano in contrada Fiume Grande, distinto in catasto all'articolo 2497, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Sorce Calogero . . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	28 58
29	Grosseto	Cinigiano	Fondo rustico in contrada Tramezzi, descritto in catasto in sezione H ai numeri 90 e 91, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Turchi Salvatore . (Da vendersi agli eredi dell'espropriato).	»	4	»	»	123 90
30	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Tramezzo, vocabolo Preselle della Querce, descritto in catasto in sez. H, particella 55*bis*, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pasqui Gio. Battista . . . . (Da vendersi a Saletti Domenico).	»	90	»	»	10 75
31	Id.	S. Fiora	Fondo urbano in contrada Poggetto, descritto in catasto in sezione C, particella 295 in parte, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Medici Pietro e Domenico . . . . (Da vendersi a Tanturli Giovanni).	»	»	»	»	18 95
32	Id.	Arcidosso	Fondo urbano nel villaggio Zancona, distinto in catasto in sezione F, particella 817, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Feri Giuseppe . . (Da vendersi agli eredi dell'espropriato).	»	»	»	»	15 18
33	Id.	Id.	Fondo urbano in via Case Nuove, n. 24, distinto in catasto in sezione C, n. 966, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Barzottino Ferdinando . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	21 79
34	Id.	Roccalbegna	Fondo rustico in contrada Calizzano eVignacci, distinto in catasto nelle sezioni T e L, particelle 654 e 1128, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Rossi Lorenzo e Maria . . . . (Da vendersi a Felice e Liberato Pasquini).	»	6	»	»	38 06
35	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Pian di Campiglia, distinto in catasto in sezione A, al numero particellare 236, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Rossi Pellegrina e vedova Fabbreschi . . . . (Da vendersi a Barberini Giacinto).	»	8	»	»	10 13
36	Id.	Arcidosso	Fondo urbano in via delle Mura n. 9, distinto in catasto in sezione A, particella 345, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Ferrari Angelo . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	45 24
37	Id.	S. Fiora	Fondo rustico nel villaggio di Bagnolo, in contrada Casa Fioravanti o Impresina, distinto in catasto in sezione Q, numeri 145 e 147, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Rossi Silvestro . . . . (Da vendersi agli eredi dell'espropriato).	»	26	»	»	11 79
38	Lecce	Taranto	Tratto di terreno arenile sulla spiaggia del mare piccolo di Taranto, proveniente dal Demanio pubblico	»	8	»	»	800 »
39	Id.	Id.	Zona del mar piccolo di Taranto, di metri 50.80 di lunghezza per metri 1.25 di larghezza, proveniente dal Demanio pubblico . . . . (Da vendersi al comune di Taranto).	»	63	50	»	63 76
40	Id.	Brindisi	Tratto di terreno arenile posto nel seno di ponente del porto di Brindisi, proveniente dal Demanio pubblico . . . . (Da vendersi ai fratelli Lupi fu Angelo)	»	11	92	»	470 »

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servir di base pella vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
41	Messina	Messina	Fondi rustici nelle contrade Bonanzinga e Madonna del Carmine, distinti in catasto ai numeri 2599, sezione F, 851, 852, 1182, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pellegrino Giovanna . . . . . (Da vendersi alla espropriata).	»	»	»	»	84 16
42	Modena	Prignano	Fondi rustici in sezione Castelvecchio, distinti in catasto ai numeri princ. 51 sub. 1, princ. 50 sub. 2, princ. 51 sub. parte 4, princ. 102 sub. 7 e 8 e princ. 3 sub. 8, princ. 50 sub. parte 1, princ. 31 sub. 6, princ. 5 sub. 5, princ. 50 sub. 3, princ. 51 sub. 2, princ. 50 sub. 1, princ. 50 sub. 9, princ. 51 sub. 9, princ. 51 sub. 11, princ. 95 sub. 2, princ. 89 sub. 2, princ. 60 sub. 6, princ. 50 sub. 7, princ. 51 sub. 5 e 8, princ. 126 sub. 1, princ. 129 sub. parte 1, princ. 134 sub. parte 1, pervenuti al Demanio in forza di sentenza del Tribunale di Pavullo delli 24 aprile 1879 da Fontanesi Ercole	14	40	33	65	8048 20
43	Napoli	Massa di Somma Vesuviana	Fondo rustico denominato Carduro o Fosso di Faraone, sez. A, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Manzo Giovanni . . . . (Da vendersi a Gaveglia Ignazio).	»	72	71	»	67 77
44	Id.	S. Anastasia	Fondo rustico denominato Grado, distinto in catasto al numero 1941 B, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Manzo Giovanni . . . . (Da vendersi a Gaveglia Ignazio).	1	04	83	»	502 49
45	Perugia	Narni	Fondo urbano in via del Monte, distinto in catasto ai numeri 873 e 873 sub. 1, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Principe Vincenzo . . . . (Da vendersi a Sabatina Calisti).	»	»	»	»	330 64
46	Porto Maurizio	Pieve di Teco	Porzione di scarpa stradale della via nazionale da Oneglia al Piemonte, nella regione Mestralette, proveniente dal Demanio pubblico . . . . (Da vendersi a Paolo Piccardi).	»	»	69	60	17 »
47	Id.	S. Remo	Appezzamento di greto del torrente S. Romolo lungo la sponda sinistra e di fronte alla proprietà Variglia, proveniente dal Demanio pubblico . . . . (Da vendersi a Variglia Pietro).	»	»	36	44	35 »
48	Ravenna	Faenza	Fondo urbano in via Terra Nova, al civico numero 672, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Casali Carlo ed altri	»	»	»	»	200 »
49	Id.	Id.	Fondo urbano in regione Bargello, ai civici numeri 40 a 42, in catasto al n. 1043, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Valvastuea Antonio ed altri .	»	»	»	»	350 »
50	Roma	Bolsena	Fondo urbano in via S. Salvatore, distinto in catasto al numero di mappa 53 sub. 3, sez. 2ª, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Battaglini Teresa .	»	»	»	»	100 »
51	Id.	Veroli	Fondo urbano in via del Deserto al civico n. 31, num. di mappa 899, sez 13ª, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Diamanti Luigi e fratelli	»	»	»	»	800 »
52	Id.	Ceccano	Fondo urbano in via Borgo S. Martino, particella 339, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Vincenzo Capoccetta	»	»	»	»	40 »
53	Id.	Veroli	Fondo urbano in via del Deserto, al civico n. 21, in mappa al num. 881, sez. 13ª, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Caperna Stefano . . .	»	»	»	»	160 »
54	Sassari	Tempio	Fondo rustico nella regione Stazzu Giacomino, distinto in catasto in fraz. B, al n. di mappa 1/2 57, pervenuto al Demanio in forza dell'art 54 della legge 20 aprile 1871 da Occhioni Pasquale . . . . (Da vendersi agli eredi di Occhioni Pasquale a sensi dell'articolo 8 della normale 190 inserta nel *Bollettino Demaniale* 1876).	155	60	»	»	1570 91

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Superficie in misura metrica				Prezzo che deve servir di base pella vendita
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
55	Sassari	Buddusò	Fondi rustici, distinti in catas[illegible] numeri 1/10 323, 1/5 327, 1/600 436, 1/600 443, 1/60[illegible]600 di 289, frazione C, e 1/600 76 e 1/600 77, fraz. B[illegible]uti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 2[illegible]1871 da Demotto Giuseppe Antonio . . . . (Da vendersi all'espropriato o suoi aventi causa).	2	10	62	»	30 76
56	Id.	Id.	Fondi rustici distinti in catasto ai numeri di mappa 1/10 76, 1/1077, 1/144 81, 385, 1/10 436, 1/10 di 443, i primi tre in frazione B, gli altri in frazione C, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Mandras Giovanni Maria . . . . (Da vendersi all'espropriato).	75	22	32	»	342 83
57	Id.	Id.	Fondi rustici distinti in catasto ai numeri di mappa 1/20 di 109 e 1/180 di 285, fraz. B, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pilu Salvatore . . (Da vendersi a Fedeli Giuseppe).	49	64	»	»	101 66
58	Trapani	Salemi	Fondo rustico nella regione Manini e Serci, distinto in catasto all'articolo 5060, numeri 242 e 243, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Rizzuto Melchiorre	»	57	31	»	49 99
59	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Makam o Portella S. Anna, distinto in catasto all'articolo 5860, numeri 812, 825 e 826, sezione I, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Di Giovanni Antonino	»	18	30	»	23 68
60	Id.	Id.	Fondo rustico denominato Macani, distinto in catasto all'articolo 10572, numeri 49, 50, 125, 124, 219 e 220, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Internicola Giuseppe	»	11	08	»	40 62
61	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Macani, distinto in catasto all'articolo 5060, n. 311, 312 e 313, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pace Pietro . .	»	37	06	»	31 96
62	Id.	Id.	Fondo rustico in luogo detto Macani e Serri, distinto in catasto all'articolo 1860, numeri 280 e 281, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Stalcile Lucia	»	42	61	»	27 26
63	Id.	Id.	Fondo rustico in luogo detto Portella S. Anna, distinto in catasto all'articolo 10572, sezione I, numeri 742 a 744, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Liprando Leonardo	»	15	18	»	17 32
64	Id.	Id.	Fondo rustico in luogo detto Macani o Sotto l'Acqua, distinto in catasto all'articolo 2880, sezione I, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Tanuzza Vito	2	07	60	»	24 75
65	Id.	Id.	Fondo rustico in luogo detto Macani o Sotto l'Acqua, distinto in catasto all'art. 10572, numeri 216 a 218, sezione I, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Ruffa Melchiorre	1	»	48	»	14 77
66	Id.	Id.	Fondo rustico in luogo detto Macani o Serri, distinto in catasto all'art. 10572, numeri 276 e 277, sez. I, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Triolo Erasmo	»	15	18	»	10 45
67	Udine	Dogna	Fondi rustici che prima della sistemazione della strada nazionale della Pontebba formavano la sede della vecchia strada, distinti in catasto ai numeri 2185, 2196 e 2890 . . . . . (Da vendersi ad Ottavio Facini).	»	7	10	»	58 50
68	Venezia	Pellestrina	Fondo urbano al Colle Menega, civico n. 172, al num. 2000 di mappa, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Vianello Girolamo	»	»	30	»	51 28
			Totale . . . L.	. . . . .				17624 93

Roma, lì 25 marzo 1880.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro delle Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro

A. MAGLIANI.

Camerano Natale, *gerente* — **ROMA** - Tip. EREDI BOTTA.